



# COMUNE DI RUFFANO

## PROVINCIA DI LECCE

### ORDINANZA

**N. 78 DEL 29-10-2020**

**Oggetto: CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.  
AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO  
DEGLI UFFICI COMUNALI A SEGUITO DEL DPCM 24 OTTOBRE  
2020.**

### IL SINDACO

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/79 del 3 giugno 2020»;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 19 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTE** le Circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 ed in particolare l'art. 3, commi 3 e 4, secondo cui:

*“3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della Pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”;*

*“4. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché impiegato in attività connessa all'emergenza, o in servizi pubblici essenziali...”;*

**CONSIDERATO** che il Ministro della Pubblica amministrazione, in esecuzione ai precedenti DPCM del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020, con proprio decreto del 19 ottobre 2020, ha ritenuto necessario stabilire, per le pubbliche amministrazioni, in fase di applicazione del terzo periodo del comma 1, dell'art. 263 del dl n. 34/2020, specifiche modalità organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalità agile;

**VISTO** inoltre l'art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia da COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;

**DATO ATTO** che:

- con deliberazione di G.C. n. 33 dell'11/03/2020 sono state adottate misure organizzative urgenti in materia di lavoro agile secondo quanto previsto dal D.L. n. 6 del 23.02.2020 al fine di ridurre la presenza del personale dipendente presso gli uffici comunali, fatto salvo il soddisfo delle attività indifferibili da garantire all'utenza sia interna sia esterna;
- con propria ordinanza n. 22 del 23/03/2020 sono state individuati i servizi essenziali e le attività indifferibili da erogare all'utenza in presenza;
- con successiva ordinanza n.32 del 7/05/2020 sono state impartite ai Responsabili di Settore direttive in merito alle modalità di erogazione dei servizi a favore della cittadinanza e delle imprese;

**CONSIDERATO** che si rende necessario limitare al massimo la presenza di personale e di cittadini utenti all'interno degli uffici comunali, pur in una prospettiva di cauta apertura dei servizi alla cittadinanza, al fine di potenziare il ruolo propulsivo dell'Amministrazione e assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dai recenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):

[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]

## **ORDINA**

A conferma di quanto già disposto con la precedente ordinanza n.32 del 7/05/2020,

che tutti i Settori del Comune eroghino i servizi a cui sono preposti, mediante la presenza dei dipendenti, con le seguenti modalità:

- 1) I Responsabili di Settore individueranno almeno un dipendente che, anche a turno, presenzi in ufficio alle attività per l'erogazione di servizi ordinari del Comune a favore della cittadinanza e delle imprese e dispongono, per il restante personale, lo svolgimento delle attività di ufficio mediante Smart Working, assicurando priorità al lavoro agile al personale secondo i criteri individuati con delibera di G.C. n.33/2020.
- 2) I Responsabili di Settore, titolari di posizione organizzativa, dovranno prestare la propria attività lavorativa in presenza almeno una volta a settimana, preferibilmente nella giornata di mercoledì, al fine di programmare l'azione amministrativa dell'ente in modo organico ed unitario, oltre che per coordinare e monitorare il lavoro del restante personale.
- 3) Salvo ogni altra disposizione impartita dai Responsabili di Settore **anche con ordine verbale**, la presenza dei dipendenti addetti all'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza e delle imprese, si svolgerà con le seguenti modalità:
  - Ogni ufficio renderà pubblico un elenco di numeri di telefono a cui i cittadini e le imprese potranno rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00, per chiedere informazioni, consulenze e prendere appuntamenti. In questo orario deve essere sempre presente un dipendente che risponda ai numeri che saranno resi pubblici e se al momento il dipendente addetto non può evadere la richiesta, venga annotato il numero del chiamante e predisposto un appuntamento per una telefonata in altro momento della giornata;
  - Il portone della sede sarà aperto per l'accesso del pubblico, che potrà accedere agli uffici, preferibilmente su appuntamento, solo dalle ore 8.30 alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì;

- L'attesa del proprio turno, da parte delle persone che si recano negli uffici, non si svolgerà nei corridoi, ma all'esterno o nello spazio tra il portone e l'ingresso, con opportuni inviti a mantenere il distanziamento fisico;
  - Il controllo dell'accesso agli uffici e la fornitura di informazioni per raggiungere gli stessi sarà svolto da personale addetto;
  - L'accesso agli uffici da parte dell'utenza potrà avvenire solo se dette persone indossano una mascherina che copra naso e bocca (fino a sotto il mento); ai dipendenti è già stato fornito un congruo numero di mascherine e di flaconi di disinfettante per le mani;
  - All'entrata degli uffici, ben visibili, saranno posti dispenser di disinfettante e un evidente avviso con le avvertenze per il pubblico;
  - I dipendenti che maneggiano penne, tastiere, lettori ottici, documenti e quant'altro in modo promiscuo con i cittadini dovranno avere a disposizione guanti e disinfettante liquido per una periodica disinfezione.
- 4) La presente ordinanza è in vigore dalla data di pubblicazione e sino all'adozione del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri che proclami la cessazione dello stato di emergenza nazionale o di provvedimenti normativi che consentano la ripresa delle prestazioni lavorativa nella pubblica amministrazione in modalità "in presenza".
- 5) Che copia del presente provvedimento:
- sia pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
  - sia notificato a tutti i Responsabili per la sua esecuzione;
  - sia trasmesso alla Regione Puglia, alla Prefettura UTG, alla Protezione Civile, al Comando dei Carabinieri, al Comando di Polizia Locale.

IL SINDACO  
Cavallo Antonio Rocco